

GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

DETERMINAZIONE n. 21

del 2.02.2012

OGGETTO:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 s.m.i., art. 45. **Ditta SPICA Srl** – S.S. 17 Km. 95+500 “Zona Autoporto” – 67039 Sulmona. Richiesta di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (**R13 – R5**) di rifiuti inerti da ubicare in loc. “Noce Matter” del Comune di Sulmona.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO l’art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 31 del 29/07/2010 inerente “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*” pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010”;

RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto “*Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005*”;


VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 inerente “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*” e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 29 novembre 2007 inerente “*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;



RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale prot. n. 47283 del 30.07.2008 con la quale l’Amministrazione provinciale dell’Aquila ha rinnovato, alla Ditta Spica srl, l’esercizio della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. *“Noce Mattei”* del comune di Sulmona precedentemente autorizzata con provvedimento della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.05.2002;

VISTA la nota del 15.04.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/73062 del 20.04.2010 con la quale la SPI.CA srl ha avanzato richiesta di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (**R13 – R5**) di rifiuti inerti da ubicare in loc. *“Noce Mattei”* del Comune di Sulmona;

VISTA la nota del 12.07.2010 acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot. N. RA/137228 del 16.07.2010, con la quale la Ditta SPI.CA snc, a rettifica e sostituzione della documentazione trasmessa con la suddetta nota, ha inviato i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica datata 12.04.2010;
2. Documento di rettifica datato 06.07.2010;
3. Relazione geologica ed idrogeologica datata 02.07.2001;
4. Documento contenente elaborati grafici datato 12.04.2010.

EVIDENZIATO che l’intervento richiesto ricade in parte nell’area della discarica autorizzata con provvedimento dell’amministrazione provinciale dell’Aquila prot. n. 47283 del 30.07.2008, senza interferire, però, con le attività di gestione della stessa;

VISTA la nota prot. 1174/BNVIA del 01 febbraio 2011, acquisita al prot. 36195/RA del 11 febbraio 2011 c.a. del SGR, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità avanzata dalla Ditta SPI.CA snc per la pratica in esame, ha trasmesso il Giudizio N. 1675 del 25.01.2011, con la quale il CRR-VIA ha espresso **parere favorevole** all’esclusione della procedura di VIA, con la prescrizione che *“omississ ... va assicurata la distinzione tra l’attività di discarica con quella di trattamento rifiuti”*

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Ditta SPICA. srl, con nota del 28 febbraio 2011 acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/59687 del 14 marzo 2011;


DATO ATTO che il SGR con nota prot. n. RA/83184 del 12 aprile 2011 ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i., ed ha convocato apposita conferenza dei servizi per il giorno 26.04.2011;

PRESO ATTO di quanto emerso nella conferenza dei servizi del 26 aprile 2011;

VISTA la nota prot. N. RA/92883 del 27 aprile 2011, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 28 aprile 2011, con la quale la Direzione Politiche della Salute delega la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, a rappresentarla nel procedimento in esame;

VISTA la nota prot. 1730 del 27.04.2011, acquisita dal Servizio gestione Rifiuti al prot.n. RA/95325 del 2 maggio 2011, con la quale il Corpo Forestale dello Stato – coordinamento Distrettuale di Sulmona, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. venga preventivamente riscontrato se l’opera risulti compatibile con quanto previsto dalle N.T.A. del PRG del Comune di Sulmona;
2. venga valutata l’opportunità per tutte le altre tipologie di materiali meno qualitativi di effettuare un test di cessione su campione significativo di un lotto massimo di metri cubi 5000 in luogo di metri cubi 10.000 come da progetto;



GIUNTA REGIONALE

3. l'opera di impermeabilizzazione venga realizzata con criteri tecnici e materiali efficaci tali da garantire la salvaguardia delle falde idriche della fascia pedemontana del Monte Morrone;
4. vengano effettivamente ridotte al minimo possibile tutte le emissioni polverose derivanti dal ciclo di lavorazione, mediante operazione di irrorazione degli inerti al fine di evitare propagazioni di particolato nelle aree agricole limitrofe.

DATO ATTO che il SGR con nota prot.RA/104100 del 12 maggio 2011 ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento istruttorio il verbale della CdS del 26 aprile 2011;

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dalla ditta Spica srl con nota del 31.05.2011 a seguito di quanto richiesto in sede di CdS del 26.04.2011;

VISTA la nota prot. n. RA/151906 del 20 luglio 2011 con la quale il SGR ha convocato apposita conferenza dei servizi per il giorno 28 luglio 2011;

VISTO il verbale della CdS del 28.11.2011;

CONSIDERATO che l'intervento ricade, nella parte di impianto da realizzare al di fuori dell'area della discarica, in area agricola in contrasto con la destinazione urbanistica prevista dal vigente PRG del comune di Sulmona;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'amministrazione comunale in sede di CdS dei Servizi del 28.07.2011;

EVIDENZIATO che nell'esprimere il suddetto parere il rappresentante del Comune di Sulmona ha richiesto di *"...omissis... valutate l'ipotesi che il provvedimento autorizzativo sia rilasciato tenendo conto di una modifica temporanea al PRG comunale per tutto il periodo di validità dello stesso provvedimento, per consentire all'amministrazione comunale, al termine dell'attività, di poter riacquisire in termini territoriali l'area così come era destinata prima del rilascio dell'autorizzazione in argomento"*;


RITENUTO condivisibile quanto proposto dall'amministrazione comunale di Sulmona, in relazione alla modifica temporanea degli strumenti urbanistici comunali derivanti dall'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, che la stessa amministrazione comunale, a seguito del rilascio del presente provvedimento, adotti gli eventuali provvedimenti di propria competenza al fine di conformare il proprio strumento di pianificazione territoriale con le disposizioni di cui alla presente determina ;

VISTA la nota prot. n. 48317 del 28.07.2011 con la quale l'Amministrazione Provinciale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

emissioni in atmosfera:

- indicare in modo univoco quali misure intende effettivamente adottare tra quelle di cui all'allegato V, parte I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- specificare quali lati della perimetrazione verranno realizzati con muri alti 2 m;
- comunicare l'avvio degli impianti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, al Comune di Sulmona, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, ASL di Avezzano L'Aquila;
- adeguarsi automaticamente a eventuali nuove prescrizioni di legge, qualora più restrittive, in merito alle emissioni in atmosfera;
- attenersi alle disposizioni di cui all'Allegato V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e condurre l'attività in modo che non vengano prodotte emissioni diffuse;
- procedere in sede di messa in esercizio alla caratterizzazione del materiale conferito in conformità a quanto previsto nell'Allegato V alla parte Quinta del Dlgs 152/2006;
- installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere effettuate e



registrate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile) e tenute a disposizione per verifica dell'organo di controllo;

- nella realizzazione dell'impianto di nebulizzazione e nell'installazione del contatore volumetrico a monte dell'impianto stesso deve essere tenuta in debita considerazione la necessità di evitare che nei periodi invernali il sistema possa andare fuori uso per via delle basse temperature;
- annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, vidimato dal competente settore della Provincia, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
- effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione/abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; la frequenza di dette operazioni di manutenzione deve essere almeno semestrale;
- comunicare eventuali interruzioni del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento entro le otto ore successive all'evento all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila settore Ambiente ed Urbanistica, al Comune di Sulmona, al Distretto Provinciale dell'ARTA dell'Aquila, al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila; in tali casi l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- la messa in regime dell'impianto dovrà avvenire entro n. **30 (trenta)** giorni dalla data di messa in esercizio;
- per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 Parte Quinta, allegato VI e s.m.i.;
- ai sensi del comma 6, dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro n. 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;

scarico delle acque di prima pioggia:


- viene indicato quale recapito un formale irriguo, pertanto prima dell'avvio dell'impianto deve essere acquisito il preventivo Nulla Osta del competente Consorzio di Bonifica, è altresì necessario chiarire la significatività del corpo recettore; qualora lo stesso abbia portata nulla per più di 120 giorni all'anno è necessario che lo scarico assicuri il rispetto dei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., anziché di quelli della tabella 3 del medesimo allegato, come indicato in relazione;
- le acque di scarico devono essere analizzate con cadenza semestrale mediante prelievo nel pozzetto di ispezione. I certificati analitici di tali verifiche devono essere tenuti a disposizione presso l'impianto per le verifiche di legge.

Gestione dei rifiuti

- l'attività di recupero R5 deve essere limitata ai soli CER ricompresi nella tipologia 7.1 del sub allegato 1 dell'allegato 1 al D.M 5.02.1998, in quanto la Ditta non ha dimostrato che dalle altre tipologie possa prodursi materia prima secondaria da utilizzare per tutte le destinazioni previste nella relazione tecnica. A riguardo, alla luce dei colloqui intercorsi con il Distretto Provinciale dell'ARTA, ci si riserva di integrare il presente parere dopo un approfondimento congiunto della tematica in questione;
- nella fase di accettazione deve essere dimostrata la non pericolosità dei rifiuti conferiti, pertanto si ritiene che le modalità di accettazione dei piccoli quantitativi di rifiuto devono essere limitate a quantitativi più ridotti da stabilire anche alla luce di valutazioni di sostenibilità economica e di eventuali costi legati allo smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi per partite non conformi

VISTA la nota dell'ASL n. 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila prot. n. 0077529 del 9.08.2011, acquisita dal SGR al prot. n. RA/ 168695 del 10.08.2011, con la quale si richiede la trasmissione di appositi elaborati integrativi;

VISTA la nota prot. n. 50689 dell'8.08.2011, acquisita dal SGR al prot. n. RA/171077 del 16.08.2011, con la quale la Provincia dell'Aquila comunica che *"... omissis...si comunica che in data 4.08.2011, presso gli uffici di questo Settore, si è tenuto congiuntamente all'in Righetti del Distretto provinciale dell'ARTA Abruzzo dell'Aquila un incontro con il Signor Cascianelli, titolare della Ditta Spica srl, e con il tecnico incaricato, Ing. Finessi, per valutare le problematiche tecniche della gestione rifiuti relative all'approvazione del progetto presentato dalla medesima ditta ...omissis.. in tale occasione sono state fornite le indicazioni necessarie per rendere la proposta progettuale conforme alle previsioni normative vigenti. La Ditta si è riservata di presentare un nuovo elaborato tecnico descrittivo delle modalità gestionali per le singole tipologie dei rifiuti da trattare e per i protocolli analitici da porre in essere sia in fase di accettazione dei rifiuti che in quella di verifica di conformità degli aggregati riciclati prodotti. Per quanto sopra, ci si riserva di inviare*



GIUNTA REGIONALE

congiuntamente al Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo dell'Aquila le valutazioni di competenza non appena la Ditta avrà provveduto a trasmettere la nuova proposta";

VISTA la nota del 23.09.2011, acquisita dal SGR al prot. n. 199966 del 30.09.2011, con la quale la ditta Spica srl, facendo seguito alla CdS del 28.07.2011, a quanto richiesto dalla competente ASL con nota prot. n. 0077529 del 9.08.2011 e a quanto emerso nella riunione del 4.08.2011 svoltasi presso gli uffici della Provincia dell'Aquila, ha trasmesso, a sostituzione della documentazione precedentemente trasmessa, i seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica datata 19.09.2011;
2. Documento contenente elaborati grafici datato 19.09.2011;
3. Planimetria "Tav. 1 - Lay-out impianto di recupero inerti" - datato 19.09.2011;
4. Planimetria "Tav. 2 - Lay-out area di deposito del materiale di recupero" - datato 19.09.2011;
5. Planimetria "Tav. 3 - Modalità della messa in riserva e raggruppamenti dei rifiuti da recuperare" - datato 19.09.2011;
6. Planimetria "Tav. 4 - Sistema di raccolta riciclo e trattamento acque piazzale" - datato 19.09.2011;
7. Planimetria "Tav. 5 - Sistema abbattimento polveri" - datato 19.09.2011;
8. Planimetria "Tav. 6 - Distribuzione Elettrica" - datato 19.09.2011;
9. Planimetria "Tav. 7 - Particolari realizzativi" - datato 19.09.2011.

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/200526 del 30.09.2011 il SGR ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio il verbale della CdS del 28.07.2011;


VISTA la nota del 7.11.2011, acquisita dal SGR al prot. n. RA/234694 del 16.11.2011, con la quale la ditta Spica srl, in ottemperanza a quanto richiesto dall'amministrazione provinciale dell'Aquila, ha trasmesso il Nulla Osta (nota prot. n. 4763 del 12.10.2011) da parte del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Saggittaro" per lo scarico delle acque di prima pioggia;

VISTA la nota prot. n.77 dell'2.01.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/171077 del 16.08.2011, con la quale la Provincia dell'Aquila comunica che "...omissis... con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, come integrata con la documentazione prodotta dalla Ditta con nota del 23.09.2011 (relazione tecnica, cartografie ed elaborati grafici: n. 7 tavole progettuali), si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, ferme restando le condizioni espresse relativamente alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque di prima pioggia con la nostra nota n. 48317 del 28.07.2011";

VISTA la documentazione integrativa, denominata "note integrative" e datata 25.01.2012, trasmessa dalla Ditta Spica srl con nota del 27.01.2012 e acquisita dal SGR al prot. n. RA/21859 del 31.01.2012;

VISTA la nota prot. n. 0011819/12 del 1.02.2011, acquisita dal SGR in data 1.02.2012, con la quale ASL n. 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila ha trasmesso il parere favorevole esclusivamente dal punto di vista igienico sanitario e di sicurezza subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. l'impianto elettrico di cui all'Art.1 comma 2 del Decreto n. 37/08 previsto a servizio dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto del citato Decreto con le norme tecniche CEI 64-8. A tal proposito ai sensi dell'art. 5 Decreto 37/08 presentare progetto e relazione tecnica specifica relativa all'impianto elettrico da cui si evinca la consistenza e la tipologia delle installazioni con particolare riguardo alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e con riferimento alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare, tanto al fine di poter legittimamente emanare prescrizioni di merito sanitario a tutela di terzi;
2. Al fine di valutare se la protezione contro i fulmini sia o meno necessaria, deve essere effettuata la valutazione del rischio in accordo con la procedura indicata nella CEI 81-10/2. Se il manufatto è autoprotetto presentare una relazione di calcolo ai sensi della CEI 81-10/2 da dove si dimostri che esso è auto protetto. Viceversa se il manufatto non è autoprotetto contro i fulmini presentare progetto e relazione tecnica da cui si evinca quali misure di protezione si intendono adottare sulla struttura contro le scariche atmosferiche ai sensi delle Norme CEI 81-10/1,2,3,4;
3. Per quanto riguarda le macchine da utilizzare nell'attività esse devono avere i requisiti ai sensi della Direttiva Macchine vigente 98/37/CE, recepita con D.Lgs. n. 17/2010 che abroga il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, a tal fine relazionare in merito;
4. In merito ai requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/08 gli stessi dovranno essere rispondenti a quanto indicato di seguito:



- *spogliatoi e armadi per il vestiario;*
 - *servizi igienico assistenziali;*
 - *acqua;*
 - *docce;*
 - *gabinetti e lavabi;*
 - *locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi;*
 - *posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;*
5. *In merito alle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque del piazzale, queste vanno recapitate in corso ricettore superficiale con caratteristiche di portata d'acqua superiore ai 120 giorni anno come indicato nel D.Lgs. 152/2006; sarà cura della ditta proponente l'evitare di instaurarsi fenomeni di lagunaggio adottando le opportune cautele atte ad evitare lo sviluppo di anofelismo;*
6. *La ditta deve adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare le alterazioni del clima acustico esistente: nello specifico come evidenziato nella valutazione revisionale di impatto acustico ambientale L. 447/95 redatta da tecnico in acustica ambientale, integrare la barriera arborea esistente con piante di medio fusto lungo tutta la perimetrazione dell'insediamento;*
7. *In merito alla prevenzione della diffusione delle polveri, oltre alla barriera arborea indicata al punto precedente, presentare monitoraggio della polverosità da effettuare ad impianto attivo (come dichiarato a pag. 17 della relazione tecnica) dopo circa 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto; inoltre relativamente allo stoccaggio dei materiali polverulenti in cumuli, la ditta proponente, al fine del contenimento delle emissioni nell'ambiente circostante dovrà utilizzare uno degli elementi indicati nell'All. V parte I punto 4.1 del D.Lgs. n. 152/2006 ;*

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti i pareri conclusivi da parte di: ARTA Distretto dell'Aquila e Genio Civile Regionale – Ufficio di L'Aquila, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle conferenze dei servizi, la trasmissione dei verbali delle stesse e di tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente effettuate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate al citato art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., secondo le quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si rende necessario adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenti comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; si considera pertanto acquisito l'assenso delle citate Amministrazioni, atteso che all'esito dei lavori delle conferenze dei servizi di cui sopra non hanno espresso definitivamente la volontà della Amministrazione rappresentata;

RITENUTO pertanto di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta SPICA S.r.l. ai sensi delle disposizioni della DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Spica srl non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di approvare ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., e dell'art. 45 e della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l'intervento proposto dalla **Ditta SPICA Srl.** – sede legale, S.S. 17 Km. 95+500 “Zona Autoporto” – 67039 Sulmona, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (**R13 – R5**) di rifiuti inerti da ubicare in loc. “Noce Matter” del Comune di Sulmona in un'area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di Sulmona al foglio n. 45, particella n. 73, 74, 345 e relativamente all'area di stoccaggio della materia prima seconda (M.P.S.) al foglio n. 45, particelle 72 e 219, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:


1. Relazione tecnica datata 19.09.2011;
2. Documento contenente elaborati grafici datato 19.09.2011;
3. Planimetria “Tav. 1 – Lay-out impianto di recupero inerti” – datato 19.09.2011;
4. Planimetria “Tav. 2 - Lay-out area di deposito del materiale di recupero” – datato 19.09.2011;
5. Planimetria “Tav. 3 - Modalità della messa in riserva e raggruppamenti dei rifiuti da recuperare” – datato 19.09.2011;
6. Planimetria “Tav. 4 - Sistema di raccolta riciclo e trattamento acque piazzale” – datato 19.09.2011;
7. Planimetria “Tav. 5 - Sistema abbattimento polveri” – datato 19.09.2011;
8. Planimetria “Tav. 6 - Distribuzione Elettrica” – datato 19.09.2011;
9. Planimetria “Tav. 7 – Particolari realizzativi” – datato 19.09.2011;
10. Relazione geologica ed idrogeologica datata 02.07.2001;
11. Documentazione denominata “note integrative”, datata 25.01.2012.

2) di autorizzare la Ditta Spica. Srl alla realizzazione ed all'esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'impianto di cui al precedente punto 1);

3) di richiedere all'amministrazione comunale di Sulmona la trasmissione degli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati al fine di conformare il proprio strumento di pianificazione territoriale con le disposizioni di cui alla presente determina ;

4) di stabilire che nell'impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le operazioni di recupero (**R13-R5**):

| CER | Macrotipologia | Operazione di recupero |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01 04 08 | Scarti di fanghi e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R13/R5 |
| 01 04 09 | Scarti di sabbia e argilla | R13/R5 |
| 01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R13/R5 |
| 01 04 12 | Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | R13/R5 |
| 01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R13/R5 |
| 02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica | R13/R5 |
| 10 02 02 | Scorie non trattate (loppe d'altoforno) | R13/R5 |
| 10 09 06 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | R13/R5 |
| 10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | R13/R5 |
| 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | R13/R5 |
| 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | R13/R5 |




| | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10 12 03 | Polveri e particolato | R13/R5 |
| 10 12 06 | Stampi di scarto | R13/R5 |
| 10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | R13/R5 |
| 10 13 04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | R13/R5 |
| 10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | R13/R5 |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro | R13/R5 |
| 16 01 20 | vetro | R13/R5 |
| 16 11 02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 | R13/R5 |
| 16 11 04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 | R13/R5 |
| 17 01 01 | cemento | R13/R5 |
| 17 01 02 | mattoni | R13/R5 |
| 17 01 03 | Mattonelle e ceramiche | R13/R5 |
| 17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | R13/R5 |
| 17 02 02 | vetro | R13/R5 |
| 17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | R13/R5 |
| 17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | R13/R5 |
| 17 05 08 | Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 | R13/R5 |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R13/R5 |
| 19 12 05 | Vetro | R13/R5 |
| 20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati (miscele di vetro, cemento, mattoni, mattonelle, sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc) | R13/R5 |

Prescrizioni relative ai rifiuti:

- la potenzialità dell'impianto è pari a **20.000 tonn/anno**. Tutti i rifiuti gestiti in ingresso per la fase di messa in riserva (**R13**) devono essere sottoposti alla successiva operazione di recuper **R5** autorizzata con il presente provvedimento;
- le materie prime secondarie ottenute dall'attività dell'impianto devono soddisfare la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15.07.2005;

5) di autorizzare la Ditta Spica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico delle acque di prima pioggia trattate, al formale irriguo adiacente il fronte est dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



GIUNTA REGIONALE

1. rispetto delle prescrizioni di cui al Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Saggittario" rilasciato con nota prot. n. 4763 del 12.10.2011;
2. chiarire prima dell'avvio dell'impianto la significatività del corpo recettore; qualora lo stesso abbia portata nulla per più di 120 giorni all'anno è necessario che lo scarico assicuri il rispetto dei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., anziché di quelli della tabella 3 del medesimo allegato, come indicato in relazione;
3. le acque di scarico devono essere analizzate con cadenza semestrale mediante prelievo nel pozzetto di ispezione. I certificati analitici di tali verifiche devono essere tenuti a disposizione presso l'impianto per le verifiche di legge.

6) di autorizzare la ditta SPICA srl alla emissione diffuse in atmosfera relativamente all'attività dell'impianto di recupero (R5) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- indicare, prima dell'avvio dell'impianto, in modo univoco quali misure intende effettivamente adottare tra quelle di cui all'allegato V, parte I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- specificare, prima dell'avvio dell'impianto, quali lati della perimetrazione verranno realizzati con muri alti 2 m;
- comunicare l'avvio degli impianti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, al Comune di Sulmona, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, ASL di Avezzano L'Aquila;
- adeguarsi automaticamente a eventuali nuove prescrizioni di legge, qualora più restrittive, in merito alle emissioni in atmosfera;
- attenersi alle disposizioni di cui all'Allegato V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e condurre l'attività in modo che non vengano prodotte emissioni diffuse;
- procedere in sede di messa in esercizio alla caratterizzazione del materiale conferito in conformità a quanto previsto nell'Allegato V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006;
- installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere effettuate e registrate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile) e tenute a disposizione per verifica dell'organo di controllo;
- nella realizzazione dell'impianto di nebulizzazione e nell'installazione del contatore volumetrico a monte dell'impianto stesso deve essere tenuta in debita considerazione la necessità di evitare che nei periodi invernali il sistema possa andare fuori uso per via delle basse temperature;
- annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, vidimato dal competente settore della Provincia, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
- effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione/abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; la frequenza di dette operazioni di manutenzione deve essere almeno semestrale;
- comunicare eventuali interruzioni del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento entro le otto ore successive all'evento all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila settore Ambiente ed Urbanistica, al Comune di Sulmona, al Distretto Provinciale dell'ARTA dell'Aquila, al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila; in tali casi l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- la messa in regime dell'impianto dovrà avvenire entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio;
- per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 Parte Quinta, allegato VI e s.m.i.;
- ai sensi del comma 6, dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro n. 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;

7) di prescrivere, altresì, il rispetto da parte della ditta SPICA srl delle seguenti prescrizioni:



- **Corpo Forestale dello Stato – coordinamento Distrettuale di Sulmona**


1. l'opera di impermeabilizzazione venga realizzata con criteri tecnici e materiali efficaci tali da garantire la salvaguardia delle falde idriche della fascia pedemontana del Monte Morrone;
2. vengano effettivamente ridotte al minimo possibile tutte le emissioni polverose derivanti dal ciclo di lavorazione, mediante operazione di irrorazione degli inerti al fine di evitare propagazioni di particolato nelle aree agricole limitrofe.

- **CRR-VIA**

1. assicurare la distinzione tra l'attività di discarica con quella di trattamento rifiuti.

- **ASL n. 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila**

1. l'impianto elettrico di cui all'Art.1 comma 2 del Decreto n. 37/08 previsto a servizio dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto del citato Decreto con le norme tecniche CEI 64-8. A tal proposito ai sensi dell'art. 5 Decreto 37/08 presentare progetto e relazione tecnica specifica relativa all'impianto elettrico da cui si evinca la consistenza e la tipologia delle installazioni con particolare riguardo alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e con riferimento alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare, tanto al fine di poter legittimamente emanare prescrizioni di merito sanitario a tutela di terzi;
2. Al fine di valutare se la protezione contro i fulmini sia o meno necessaria, deve essere effettuata la valutazione del rischio in accordo con la procedura indicata nella CEI 81-10/2. Se il manufatto è autoprotetto presentare una relazione di calcolo ai sensi della CEI 81-10/2 da dove si dimostri che esso è auto protetto. Viceversa se il manufatto non è autoprotetto contro i fulmini presentare progetto e relazione tecnica da cui si evinca quali misure di protezione si intendono adottare sulla struttura contro le scariche atmosferiche ai sensi delle Norme CEI 81-10/1,2,3,4;
3. Per quanto riguarda le macchine da utilizzare nell'attività esse devono avere i requisiti ai sensi della Direttiva Macchine vigente 98/37/CE, recepita con D.Lgs. n. 17/2010 che abroga il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, a tal fine relazionare in merito;
4. In merito ai requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/08 gli stessi dovranno essere rispondenti a quanto indicato di seguito:
 - spogliatoi e armadi per il vestiario;
 - servizi igienico assistenziali;
 - acqua;
 - docce;
 - gabinetti e lavabi;
 - locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi;
 - posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;
5. In merito alle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque del piazzale, queste vanno recapitate in corso ricettore superficiale con caratteristiche di portata d'acqua superiore ai 120 giorni anno come indicato nel D.Lgs. 152/2006; sarà cura della ditta proponente l'evitare di instaurarsi fenomeni di lagunaggio adottando le opportune cautele atte ad evitare lo sviluppo di anofelismo;
6. La ditta deve adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare le alterazioni del clima acustico esistente: nello specifico come evidenziato nella valutazione revisionale di impatto acustico ambientale L. 447/95 redatta da tecnico in acustica ambientale, integrare la barriera arborea esistente con piante di medio fusto lungo tutta la perimetrazione dell' insediamento;
7. In merito alla prevenzione della diffusione delle polveri, oltre alla barriera arborea indicata al punto precedente, presentare monitoraggio della polverosità da effettuare ad impianto attivo (come dichiarato a pag. 17 della relazione tecnica) dopo circa 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto; inoltre relativamente allo stoccaggio dei materiali polverulenti in cumuli, la ditta proponente, al fine del contenimento delle emissioni nell'ambiente circostante dovrà utilizzare uno degli elementi indicati nell All. V parte I punto 4.1 del D.Lgs. n. 152/2006 ;



GIUNTA REGIONALE

8) di stabilire che l'autorizzazione di cui ai precedenti punti **2), 5) e 6)** è concessa per un periodo pari ad **anni dieci** dalla notifica del presente provvedimento;

9) di precisare che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

10) di stabilire che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

10.1) La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);

10.2) trasmissione del nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3) trasmissione della data di avvio dell'impianto nonché certificato di agibilità rilasciato ai sensi di legge;

11) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) di richiedere all'amministrazione provinciale dell'Aquila di stralciare, prima dell'avvio dell'impianto, dall'autorizzazione provinciale prot. n. 47283 del 30.07.2008 le aree ricomprese nel presente provvedimento autorizzativo;

13) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

13.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

13.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

13.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

13.4) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

14) di richiamare la Ditta Spica srl. autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell'Aquila ed all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell'Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

15) di richiamare la Ditta SPIC srl all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 – “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistr*” e s.m.i.;

16) di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta Spica srl deve presentare il certificato di collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto;

16.1) La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

16.2) La funzionalità dei sistemi di processi di smaltimento in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

16.3) L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;



16.4) Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

16.5) L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

16.6) Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire, sui rifiuti prodotti, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

17) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;

18) di obbligare la Ditta Spica Srl a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

19) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;


20) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta SPICA s.Srl. presso la sede legale in S.S. 17 Km. 95+500 "Zona Autoporto" – 67039 Sulmona;

21) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell'Aquila;


22) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

23) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'estensore
Rag. Marco Famoso


Il Responsabile dell'Ufficio
Rag. Marco Famoso


Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini




**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti**

Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA - tel. 085.7671 fax 085/767.2585

Prot. n° RA/28299

Pescara, 8 Febbraio 2012

Ditta SPICA srl
S.S. 17 Km +95+500 – “Zona Autoporto”
67039 Sulmona (AQ)

Signor Sindaco
del Comune di
67039 Sulmona (AQ)

Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale
Via Saragat – Località Campo di Pile
67100 L'Aquila

All'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, S.P. per Monticchio
67100 L'Aquila

Al Servizio BURA
Pubblicità ed accesso
67100 L'Aquila

e.p.c.

ALL'Albo Gestori Ambientali
c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 86 – **67100 L'Aquila**

ARTA Sede Centrale
Viale Marconi, 178
65100 PESCARA

Direzione Regionale Protezione Civile Ambiente
SEDE

Oggetto: Ditta SPICA srl - SS. 17 Km 95+500 “Zona Autoporto” 67039 Sulmona. Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 21 del 2 Febbraio 2012.

Si provvede, con la presente, alla notifica della Determinazione Dirigenziale in oggetto ai sensi di quanto disposto dal provvedimento stesso.

All'Ufficio Bollettino Regionale della Regione Abruzzo si chiede di voler provvedere alla pubblicazione della suddetta Determinazione.

Per quanto di rispettiva competenza si trasmette agli Enti in indirizzo, copia del suddetto provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Gerardini)

Cn